



**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 5 MAGGIO 2004

N. 55

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2004, n. 69

**Costruzione parcheggio interrato in Piazza G. Cesare e sistemazione delle aree sovrastanti a verde e spazi pedonali - Comune di Bari - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

Pag. 4995

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 marzo 2004, n. 96

**Procedura di V.I.A. - Ditta Modanato Elena - Valutazione Impatto Ambientale per coltivazione cava - Loc. "Palombaro - San Demetrio" - agro di Taranto.**

Pag. 4996

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 101

**Procedura di V.I.A. - Risanamento del dissesto idrogeologico dell'area costiera di Marina Piccola - Prop. Comune di Vieste.**

Pag. 4998

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 102

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione di un albergo con annessa piscina in loc. Ponticchio-Fornace in agro di Altamura - Prop. Il Gattopardo s.r.l.**

Pag. 5000

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 103

**Completamento e miglioramento infrastrutturale dell'area P.I.P. di Via Lecce - Comune di Campi**

**Salentina (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

Pag. 5003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 104

**Procedura di V.I.A. – Ditta Formica Ambiente s.r.l. – Piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi – Comune di Brindisi - Procedura di V.I.A.**

Pag. 5004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 marzo 2004, n. 106

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di struttura alberghiera in Contrada Bottaro – Comune di Manduria (Ta).**

Pag. 5010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2004, n. 113

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di capannone e uffici a supporto di attività esistente in Contrada Bottaro – Comune di Mandria (Ta).**

Pag. 5012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2004, n. 114

**Rettifica Determina Dirigenziale n. 27 del 02.02.2004 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione del centro Direzionale “Sircom Trade Center” in località Cimino nel Comune di Taranto.**

Pag. 5013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2004, n. 118

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia – Comune di Bari.**

Pag. 5015

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2004, n. 69

**Costruzione parcheggio interrato in Piazza G. Cesare e sistemazione delle aree sovrastanti a verde e spazi pedonali – Comune di Bari - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

L'anno 2004 addì 16 del mese di marzo, in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3327 del 14.04.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di costruzione di un parcheggio interrato in Piazza G. Cesare e la sistemazione delle aree sovrastanti a verde e spazi pedonali nel Comune di Bari da parte dell'Amministrazione Comunale di Bari - Ripartizione Edilizia Pubblica -;
- con nota prot. n. 4549 del 26.05.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Bari a trasmettere elaborati integrativi in merito all'intervento proposto ed apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a comunicare se nel predetto periodo erano giunte osservazioni e/od opposizioni;
- con nota acquisita al prot. n. 5825 del 09.07.2003, l'amministrazione comunale di Bari trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 12.05.2003 all'11.06.2003 e comunicava che

nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 1405 del 12.02.2004, l'amministrazione proponente inviava la documentazione integrativa richiesta;
- rilevato che il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e della sistemazione a verde e spazi pedonali della piazza sovrastante. Il parcheggio si sviluppa su tre livelli interrati, areati attraverso un cavedio centrale e canne Shunt lungo il perimetro. L'area in superficie è ricomposta affiancando al rondò carrabile di Piazza G. Cesare un'area pedonale e attrezzata a verde, direttamente antistante l'ingresso del Policlinico;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
  - Che si presti particolare cura nella fase di scavo del terreno in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere e si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;
  - che sia effettuato il monitoraggio periodico della qualità dell'aria, in fase di cantiere e di esercizio, con la predisposizione all'occorrenza di azioni di mitigazione degli impatti. Questa attività sarà realizzata con il coordinamento delle strutture competenti (ASL, ARPA);
  - che sia effettuato il monitoraggio acustico, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Dovrà essere valutato l'innalzamento del livello acustico in fase di cantiere e dovranno essere predisposte, all'occorrenza, opportune mitigazioni per ridurre il disturbo ai degenti del Policlinico e alla popolazione residente. Questa attività sarà realizzata con il coordinamento delle strutture competenti (ASL, ARPA);
  - che, in fase di realizzazione, si predispongano gli strumenti per la misurazione periodica (in fase di esercizio) del livello piezometrico di falda a monte ed a valle dell'area di progetto, al

fine di rilevare eventuali variazioni della stessa che possano indurre condizioni di pericolosità sia sull'opera in progetto che sugli edifici circostanti;

- che, per il previsto incremento di vegetazione, fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti, si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ad es. per le essenze arboree *Quercus ilex*, *Quercus cerrus*, *Quercus pubescens*, ecc., per le specie arbustive *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, *Myrtus communis*, ecc.);
  - che si realizzi l'impianto di illuminazione in modo da contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso) in modo da evitare disturbi e sprechi energetici;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto di costruzione di un parcheggio interrato in Piazza G. Cesare e la sistemazione delle aree sovrastanti a verde e spazi pedonali nel Comune di Bari proposto dall'Amministrazione Comunale di Bari, escluso dall'ap-

plicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 marzo 2004, n. 96

**Procedura di V.I.A. – Ditta Modanato Elena – Valutazione Impatto Ambientale per coltivazione cava – Loc. “Palombaro – San Demetrio” – agro di Taranto.**

L'anno 2004 addì 24 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 28 maggio 2002 la ditta Modonato Elena, con sede in Copertino alla Via Molise n. 18, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a V.I.A. lo Studio d'Impatto Ambientale ed il progetto di coltivazione della cava di calcare sita in località "Palombaro - San Demetrio" ed identificata nel N.C.T. del comune di Taranto Sez. B al foglio di mappa n. 17 particelle nn. 85, 86, 87, 88, 90, 103, 160, 169 e 170;
- con nota prot. 34988 del 24.7.2002 la Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale - Servizio Ecologia - n. 80 del 19.7.2002 con cui veniva espresso parere favorevole, in conformità al parere reso dal C.T. ex L.R. 30/86, alla realizzazione del progetto di coltivazione della cava;
- con nota del 29.10.2002 la stessa ditta istante ha trasmesso copia delle pubblicazioni effettuate su giornali quotidiani (locale e nazionale);
- con nota prot. n. 9904 del 4.12.2002, di questo Settore, sono stati invitati:
  - la ditta istante a far pervenire copia della ulteriore pubblicazione effettuata sul B.U.R.P.;
  - il Sindaco di Taranto ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 5.2.03 la ditta proponente ha trasmesso copia:
  - della pubblicazione effettuata sul B.U.R.P.;
  - della nota attestante l'affissione all'albo del Comune di Taranto;
- in data 29.9.2003 il Comitato per la VIA, esaminata la documentazione agli atti, ha espresso il seguente parere: "... omissis... Dalla documentazione in atti si riscontra la totale assenza degli elaborati relativi alla coltivazione della cava ed alla sistemazione finale della stessa, Si sospende l'iter in attesa che la Ditta trasmetta gli elaborati progettuali (15iante, sessioni, ecc.) omissis";
- con nota prot. n. 8503 del 9.10.2003 è stato portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati alla procedur4 del surriportato parere ed è stata, contestualmente, invitata la ditta proponente ad integrare la documentazione già trasmessa;
- con nota del 16.10.2003 la stessa ditta ha inviato la richiesta documentazione integrativa;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dello 8.3.2004 ha valutato tutta la documentazione in atti e si è così espresso: "... omissis... La richiesta della Ditta Modonato Elena è inerente l'apertura dell'attività estrattiva di tufo calcarenitico in loc. Palombaro S. Demetrio del territorio comunale di Taranto. L'area ricade in un vasto bacino estrattivo di tufo calcarenitico probabilmente il più esteso della provincia di Taranto.  
**IL PROGETTO** La cava in ampliamento è destinata all'estrazione di conci di tufo calcarenitico. L'area è estesa per circa Ha 2.92.94 ed è vicina a diverse altre cave in esercizio. Il progetto prevede l'estrazione di circa 290.000 mc di materiale tufaceo di ottima qualità. Il recupero finale dell'area ad attività agricola intensiva, è garantito, come già collaudato per altre aree vicine, da enormi quantità di materiali provenienti: dallo sbancamento iniziale del terreno vegetale, dall'argilla che ricopre il giacimento utile e dal cappellaccio di alterazione più gli scarti di cava.  
**AUTORIZZAZIONI VINCOLI E PARERI** L'area non presenta vincoli di alcun genere e rientra in un bacino di estrazione di calcarenite di cui al PRAE. Inoltre è presente il parere favorevole della Provincia di Taranto, mentre non è presente il Parere dei Comune di Taranto.  
**PARERE** Si prende atto che la Ditta, in seguito alla richiesta di integrazione documentazione, ha ottemperato trasmettendo in data 17.10.2003 il Progetto di coltivazione e di sistemazione finale della cava. Ritenendo esaustiva tale documentazione, si esprime parere favorevole all'apertura della cava di calcarenite in Loc. Palombaro - S. Demetrio agro di Taranto - Sez. B ... omissis...";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive

per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11 richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001 dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta dello 8.3.2004 e per tutte le considerazioni e motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, allo Studio d'Impatto Ambientale e progetto proposto dalla ditta Modonato Elena, con sede in Copertino alla Via Molise n. 18, per la coltivazione della cava di calcare sita in località "Palombaro - San Demetrio", identificata nel N.C.T. del comune di Taranto Sez. B al foglio di mappa n. 17 particelle nn. 85, 86, 87, 88, 90, 103, 160, 169 e 170;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Taranto;
  2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
  3. pubblicato sul B.U.R.P.;
  4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 101

#### **Procedura di V.I.A. – Risanamento del dissesto idrogeologico dell'area costiera di Marina Piccola – Prop. Comune di Vieste.**

L'anno 2004 addì 29 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3186 del 09.04.2003, il Comune di Vieste (Fg) ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per i lavori di risanamento del dissesto idrogeologico dell'area costiera di Marina Piccola, nell'omonimo comune;
- con nota prot. n. 3269 del 10.04.2003, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale proponente a trasmettere le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota richiedeva il parere di competenza alle amministrazioni interessate;
- con successiva nota prot. n. 3904 del 07.05.2003, il Settore Ecologia comunicava al proponente che il Comitato Reg.le V.I.A., riunitosi nelle sedute del 15.04.2003 e del 29.04.2003, a seguito dell'esame relativo alla documentazione trasmessa, riteneva opportuno richiedere lo studio

di V.I.A. relativamente all'intero progetto concernente l'intervento di che trattasi;

- con nota acquisita al prot. n. 5246 del 18.06.2002 e giunta per conoscenza al Settore Ecologia, il Parco Nazionale, del Gargano richiedeva al Comune di Vieste documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 7162 del 07.08.2003, il Comune proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni richieste e con successiva nota prot. n. 7891 del 16.09.2003 anche lo Studio di Impatto Ambientale relativo all'intervento per il risanamento del dissesto idrogeologico dell'area costiera di Marina Piccola;
- con nota prot. n. 8375 del 30.09.2004, la Provincia di Foggia esprimeva parere favorevole all'intervento proposto; i
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'08.01.2004, esaminati gli atti amministrativi e progettuali, ha rilevato quanto segue:

L'opera proposta, che ricade in area Parco del Gargano, è finalizzata al risanamento della scogliera di Marina Piccola ed alla ricostituzione e protezione del relativo litorale sabbioso.

Il progetto Definitivo, candidato ad un finanziamento complessivo di Euro 1.291.142, prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

1. barriera radente emergente, realizzata con massi naturali di III categoria, di circa 145 m. di sviluppo, disposta lungo il muraglione di Via Pola;
2. un intervento di rinascimento sabbioso di volumetria pari a 25.000 m<sup>3</sup> sostenuto al piede da una barriera in parte emergente (per una lunghezza di 80 m. circa) ed in parte soffolta (lunghezza 200 m., sommergezza 1,0 in.);
3. un intervento di protezione del piede della scogliera esistente lungo il perimetro costiero dei giardini pubblici.

Il finanziamento assentito, pari ad Euro

774.685,34 non ha consentito la realizzazione di tutte le opere sopra elencate. Il proponente ha pertanto provveduto ad elaborare un primo stralcio esecutivo che prevede la realizzazione delle seguenti opere:

1. barriera radente emergente, disposta lungo il muraglione di Via Pola;
2. opere di difesa del piede della scogliera esistente.

La Commissione V.I.A., che ha già analizzato il progetto in precedenti sedute, ha prescritto che il proponente provvedesse a redigere uno studio di impatto ambientale relativo all'intero intervento, rimandando pertanto la formulazione di un proprio parere alla acquisizione di tale elaborato.

L'Amministrazione Comunale di Vieste ha provveduto ad ottemperare a tale richiesta, trasmettendo un S.I.A. sufficientemente approfondito, e riferito all'intervento globale (protezione della costa, ripascimento artificiale, barriere, ecc.).

In particolare il S.I.A., nell'ambito del quadro di riferimento ambientale, approfondisce le tematiche connesse all'inquadramento meteomarinico del paraggio, analizzando e discutendo i risultati ottenuti con l'impiego di un modello di propagazione del moto ondoso operando con differenti forzanti (onde diverse per settore di traversia, periodo altezza). Viene anche fornita una indicazione sulla caratterizzazione della dinamica costiera dei sedimenti.

Nel S.I.A. vengono inoltre illustrati, con sufficiente dovizia di particolari e con l'ausilio di simulazioni fotografiche, i punti di forza e di debolezza di differenti alternative progettuali (ripascimento non protetto, ovvero ripascimento protetto mediante barriera soffolta, o barriera soffolta con pennelli emergenti esterni di radicamento a terra, ecc.), e discussi gli impatti positivi e negativi generati dalle opere di progetto.

Nel S.I.A. vengono infine individuate le misure di compensazione e mitigazione e di monitoraggio dell'intervento.

Non particolarmente approfondito appare lo studio della interferenza delle opere da realizzarsi con il secondo lotto funzionale con la dinamica costiera. In particolare, al modello di propagazione ondosa non è accoppiato un modello di trasporto solido in grado di simulare le modellazioni del fon-

dale derivanti dalla realizzazione delle nuove opere, anche se nello studio si afferma che queste svolgeranno una funzione positiva;

- alla luce di quanto sopra illustrato, il Comitato Regionale per la V.I.A. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, a condizione che il proponente provveda a far pervenire, entro trenta giorni, all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia un apposito studio del trasporto solido che, mediante idonea modellazione matematica, consenta di evidenziare gli effetti delle opere da realizzarsi sulla dinamica del litorale;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'08.03.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per i lavori di risanamento del dissesto idrogeologico dell'area costiera di Marina Piccola, proposti dal Comune di Vieste (Fg), a condizione che il proponente provveda a

far pervenire, entro trenta giorni, all'Ufficio valutazione Impatto Ambientale presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia un apposito studio del trasporto solido che, mediante idonea modellazione matematica, consenta di evidenziare gli effetti delle opere da realizzarsi sulla dinamica del litorale;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 102

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un albergo con annessa piscina in loc. Ponticchio-Fornace in agro di Altamura – Prop. Il Gattopardo s.r.l.**

L'anno 2004 addì 29 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9032 del 23.10.2003, veniva presentata, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di verifica e valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di un albergo con annessa piscina sito in agro di Altamura, alla località Ponticchio-Fornace - S.P. Altamura-Cassano -, da parte della S.r.l. IL GATTOPARDO tramite l'Ing. Salvatore Tricarico Viale Martiri 1799, 126 - Altamura (Ba) -;
- con nota acquisita al prot. n. 9161 del 24.10.2003, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 10468 dell'01.12.2003, l'Ing. Salvatore Tricarico comunicava il deposito degli elaborati del progetto di che trattasi presso il Comune di Altamura;
- con nota prot. n. 10873 del 10. 12.2003, il Settore Ecologia richiedeva al Comune di Altamura di trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così, come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e a comunicare se nel predetto periodo erano pervenute osservazioni. Si invitava altresì a comunicare il parere di competenza in merito all'intervento proposto. Ad oggi detto parere non risulta pervenuto;
- con nota acquisita al prot. n. 747 del 28.01.04, il Comune di Altamura attestava che dal 17.11.2002 al 17.12.2003 era stato affisso all'albo pretorio Tavviso pubblico dell'opera in oggetto e che durante tale periodo non erano pervenute osservazioni;
- nella seduta dell'08.03.2004 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha evidenziato quanto di seguito riportato:

La relazione di V.I.A., punto 4.5 "Paesaggio", evidenzia il forte impatto che la struttura alberghiera determina sull'ambiente; l'edificio sia con la sua rigida forma a parallelepipedo rettangolare, sia con la sua altezza di circa 18 mt. (a fronte di altezze massime di edifici presenti nella zona di max 10 mt., come dichiarano i progettisti), sia con la sua collocazione nella parte più alta dell'area, determina un intollerabile impatto con il tranquillo contesto agricolo nel quale va ad inserirsi.

L'accesso all'area avviene dalla S.P. 171 Altamura-Cassano proprio in corrispondenza di un incrocio con strada perpendicolare, non denominata negli elaborati di progetto, tale situazione appare pericolosa e tale da richiedere uno studio complessivo dell'incrocio per determinare condizioni di accessibilità in sicurezza.

Sebbene si evince che esiste sull'area una struttura funzionante va escluso infatti che tale pericoloso stato di fatto debba essere aggravato con l'incremento del flusso veicolare che la struttura in progetto determinerebbe.

La V.I.A. circa l'approvvigionamento idrico fa genericamente riferimento "all'emungimento da un pozzo artesiano regolarmente censito".

Non vi sono dati circa:

- il fabbisogno giornaliero di acqua;
- il tipo di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua del pozzo;
- la portata del pozzo;
- la eventuale necessità di serbatoi di accumulo con relativo dimensionamento e caratteristiche costruttive;
- dimensionamento, ubicazione e caratteristiche delle vasche riserva idrica per gli impianti antincendio.

Per i liquami viene previsto lo smaltimento al depuratore presente nella zona.

Lo stesso va rappresentato graficamente; vanno indicati percorso, caratteristiche dimensionali, materiali e tipologia della rete di collegamento; vanno indicate le caratteristiche tecniche del depuratore e la sua capacità poiché viene genericamente detto - pag. 19 della V.I.A. - che "sia le acque meteoriche che le acque trattate, fuoriuscenti dal depuratore, saranno convogliate in impluvi naturali e/o disperse con impianti di subirrigazione, come previsto dalla normativa vigente".

In relazione alla portata delle acque trattate va indicato in quali impluvi naturali vanno le acque, la portata di smaltimento per subirrigazione va riferita, attraverso adeguato dimensionamento, alle caratteristiche del terreno ed alla superficie a verde a disposizione. Il progetto risulta inoltre carente:

- di un elenco delle tavole dal quale si evinca con chiarezza quale siano gli elaborati che compongono il progetto, considerato che vi sono numerose tavole senza numerazione ed alcune (Relazione tecnica bis e tav. 12 bis) con l'indicazione "bis" senza che vi sia, se esiste, il relativo originale;
- negli elaborati viene perimetrata l'intera area di proprietà del richiedente, mq. 37.571, mentre nella relazione testualmente si afferma che "La superficie da asservire all'intervento proposto risulta di mq. 20.582...", poi nel calcolo degli "Indici e Parametri di progetto" si fa riferimento ad una superficie territoriale di mq. 36.604 con l'indicazione degli immobili esistenti e dei titoli con cui sono stati edificati senza che sia specificata la destinazione d'uso;
- è poco chiaro se la richiesta di variante è riferita al solo intervento di "Albergo con annessa piscina" o anche all'intera di proprietà posto che, a differenza della titolazione del progetto, a pag. 2 della Relazione bis si afferma che trattasi di ... intervento classificabile quale ampliamento completamente della struttura ricettiva già esistente" quindi la richiesta di variante sembrerebbe interessare l'intera area;
- appare non conforme alla legge la richiesta tipizzazione quale zona "D/3 - Zone Direzionali - Amministrative - Commerciali" di cui all'art. 20 delle N.T.A. poiché l'art. 5 del D.P.R. 447/98 fa riferimento al "progetto presentato..." e conseguentemente solo ai limiti di destinazione d'uso e agli indici planovolumetrico nello stesso riportati;
- pag. 3 della Relazione bis si fa correttamente riferimento alle aree a standard calcolate secondo il disposto dell'art. 5 del D.l. 1444/68, le stesse risultano disposte - Tav. 12 bis - in modo frammentario tale da costituire più che superfici da cedere al comune, superfici a stretto servizio dell'attività privata; peraltro anche nello schema di convenzione all'art. 4 si fa genericamente riferimento ad opere di urbanizzazione secondaria

senza specificare quantità, tipologia e tempi di acquisizione al patrimonio comunale;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A. ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'08.03.2004, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un albergo con annessa piscina sito in agro di Altamura, alla località Ponticchio-Fornace - S.P. Altamura-Cassano -, proposto dalla S.r.l. IL GATTOPARDO tramite l'Ing. Salvatore Tricarico - Viale Martiri 1799, 126 - Altamura (Ba), assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non

comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 103

**Completamento e miglioramento infrastrutturale dell'area P.I.P. di Via Lecce – Comune di Campi Salentina (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

L'anno 2004 addì 29 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9033 del 23.10.2003, il Comune di Campi Salentina (Le) trasmetteva la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di completamento e miglioramento infrastrutturale dell'area P.I.P di Via Lecce;
- con nota prot. n. 9491 del 05.11.2003, il Settore Ecologia invitava l'Amministrazione Comunale di Campi Salentina a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e a comunicare se nel predetto periodo erano pervenute osservazioni e/od opposizioni;
- con nota acquisita al prot. n. 924 del 29.01.2004, il Capo Settore Sviluppo Locale e Gestione del

Teritorio del Comune di Campi Salentina trasmetteva l'attestazione rilevante l'affissione, dal 28.11.2003 al 28.12.2003, dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto. Con la stessa nota si comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
    - attivare un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, al fine di controllare costantemente i livelli di inquinamento atmosferico;
    - realizzare un opportuno programma per la raccolta differenziata e per la corretta gestione dei rifiuti speciali/pericolosi prodotti dalle aziende insediate;
    - effettuare i dovuti controlli al fine di verificare che tutti gli assegnatari dei lotti adeguino gli scarichi delle acque a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
  - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per i lavori di completamento e miglioramento infrastrutturale dell'area P.I.P di Via Lecce, proposto dal Comune di Campi

Salentina (Le) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:

- valutare, in funzione della quantità e tipologia degli insediamenti previsti, l'opportunità di realizzare una rete di monitoraggio, anche con la consulenza scientifica dell'ARPA PUGLIA, al fine di tenere sotto controllo i livelli di inquinamento atmosferico;
  - realizzare un opportuno programma per la raccolta differenziata e per la corretta gestione dei rifiuti speciali/pericolosi prodotti dalle aziende insediate;
  - effettuare i dovuti controlli al fine di verificare che tutti gli assegnatari dei lotti adeguino gli scarichi delle acque a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 marzo 2004, n. 104

**Procedura di V.I.A. – Ditta Formica Ambiente s.r.l. – Piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi – Comune di Brindisi - Procedura di V.I.A.**

L'anno 2004 addì 29 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4509 del 26.05.2003, la Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 - ROMA - ha presentato, ai sensi dell' art. 4, L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi in contrada Masseria Formica, nel Comune di Brindisi;
- con nota prot. n. 5125 del 12.06.2003, il Settore Ecologia invitava il proponente trasmettere copie delle pubblicazioni dell'annuncio di avvenuto deposito così come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 11/2001, ai commi 1, 2 e 3. Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Comunale e quella Provinciale di Brindisi ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 5269 del 18.06.2003, il Comune di Brindisi trasmetteva copia della Determina Dirigenziale n. 4 dell'08.05.2003, dalla quale si evinceva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 5556 del 30.06.2003, la società proponente comunicava di aver depositato copia dello Studio d'Impatto Ambientale al Comune ed alla Provincia di Brindisi. Con successiva nota acquisita al prot. n. 5897 dell'08.07.2003 la stessa società trasmetteva le pubblicazioni richieste, effettuate sul quotidiano locale "Nuovo Quotidiano di Puglia", sul quotidiano nazionale "Il Messaggero", entrambi del 12.06.2003, e sul B.U.R.P. n. 65 in data 19.06.2003;
- con nota acquisita al prot. n. 8373 del 30.09.2003, la Provincia di Brindisi trasmetteva

copia della Determina n. 876 del 25.08.2003 con la quale prendeva atto del parere favorevole proposto dal C.T.P. sul S.I.A. e "... di stabilire che in sede di presentazione dell'istanza di approvazione del progetto lo stesso dovrà rispettare le condizioni di cui al parere del C..T.P...."

- con nota acquisita al prot. n. 9606 del 10.11.2003, la società proponente sostituiva le tabelle "Analisi chimiche e batteriologiche" precedentemente trasmesse, con analisi svolte nel periodo 2001-2003 sui 5 pozzi di monitoraggio presenti nell'impianto esistente;
  - con nota prot. n. 9877 del 14.11.2003, il Settore Ecologia, a seguito delle decisioni prese dal Comitato Reg.Ie per la V.I.A. nella seduta del 05.11.2003, invitava l'amministrazione provinciale di Brindisi a trasmettere la documentazione analitica presentata a sostegno delle autorizzazioni rilasciate per il 1° lotto della discarica in oggetto, nonché per l'adiacente discarica dismessa della S.M.D.;
  - con nota acquisita al prot. n. 131 dell'08.01.2004, la Provincia di Brindisi trasmetteva quanto richiesto;
  - nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'08.03.2004, ha rilevato quanto segue:

La richiesta di autorizzazione della piattaforma in oggetto si riferisce a:

- un deposito preliminare (D15), lo smaltimento, la messa in riserva (R13) ed il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (R4 ed R5) allo stato solido;
- un deposito preliminare e l'inertizzazione di rifiuti speciali non pericolosi allo stato fangoso;
- lo stoccaggio definitivo di tali rifiuti in due ulteriori lotti (B e C) della discarica controllata per rifiuti non pericolosi a servizio dell'impianto.

L'impianto di trattamento e recupero verrà realizzato sul piazzale prospiciente il lotto A in esercizio.

Il lotto B verrà realizzato in un'area già utilizzata come cava contigua al lotto A.

Il lotto C è posto al di sopra del lotto A.

La situazione della falda, alla luce dei risultati delle analisi presentati, non risulta per nulla tranquillizzante, considerando anche il fatto che in tutta la zona di contrada Formica coesistono, oltre alla discarica in esercizio (lotto A), anche una discarica di RSU già esaurita ed una discarica in esercizio di RSU nella vicina c.da Autigno.

Si consideri inoltre che tutta la zona citata risulta attualmente oggetto di una specifica e pesante inchiesta della magistratura volta a definire il grado di inquinamento della falda idrica sottostante. Pur facendo ogni possibile sforzo non si può essere consenzienti con le seguenti conclusioni tratte dall'estensore dello studio di impatto ambientale al riguardo del comparto idrico:

***"In conclusione si può affermare che il quadro complessivo della qualità dell'acqua della zona non ha subito sostanziali cambiamenti se si tiene conto dei fattori ambientali naturali preesistenti e che, allo stato attuale non sussistono motivazioni reali per ritenere probabile un incipiente stato di inquinamento della falda".***

Sulla base di quanto sopra l'azienda in data 28/10/03 ha inviato una lettera in cui informa la Regione che: ***"... le tabelle "analisi chimiche e batteriologiche" contenute nella Relazione Geologica a firma del Dr. Magno alle pagine 42-46 e riportate nel capitolo 13.4.4 "Caratteristiche qualitative delle acque profonde", alle pagine 172-178 dello studio di impatto ambientale, sono state da noi erroneamente fornite allo stesso essendo relative ad altro contesto. Riteniamo quindi necessario sostituirle con quanto di seguito allegato, ovvero con le analisi svolte nel periodo 2001-2003 sui 5 pozzi di monitoraggio presenti nel nostro impianto dal laboratorio di analisi CHIMIE S.r.l. di Triggiano nonché con le analisi trasmesse per conoscenza, svolte dal Presidio Multizonale di Prevenzione - Settore Microbiologico -, nei seguenti giorni:***

- > 6/10/99
- > 25-31/1/2001
- > 11/12/2001
- > 9/7/2002
- > 3/2/2003
- > 9/9/2003."

Ciò premesso i dati analitici nuovi presentati dal PMP di Brindisi hanno fornito i seguenti risultati:

Tabella 1.,Prelevo del 6/10/99

Parametri	P1	P2	P3	P4	P5	CMA DPR236/ 88
Coliformi totaliUFC /100ml	30	20	70	30	70	0
Coliformi fecaliUFC /100 ml	0	0	0	0	5	0
COD(mgo 2/l)	16	3	22	10	36	5
Fenoli( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	0.5
Cr( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	1	1.5	1	2.5	1.5	50
Mn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	50
Zn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	<50	<50	<50	<50	<50	3000
ClostridiS RUFC/ml	100	0	50	10	100	

La tabella 1 risulta identica alla precedente tabella 1 . I dati si commentano da soli.

Tabella 2. Prelievo del 25-31/1/2001

Parametri	P1	P2	P3	P4	P5	CMA DPR236/ 88
Coliformi totaliUFC /100ml	70	50	150	20	30	0
Coliformi fecaliUFC /100 ml	0	0	0	0	0	0
COD(mgo 2/l)	12	10	10	12	15	5
Fenoli ( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	0.5
Cr( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 1	< 1	< 1	< 1	1	50
Mn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 5	< 5	< 5	9	< 5	50
Zn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	450	270	400	300	670	3000
ClostridiS	100	80	50	120	40	

RUFC/ml						
---------	--	--	--	--	--	--

La tabella 2 risulta identica alla precedente tabella 2. I dati si commentano da soli.

Tabella 3. Prelievo del 11/12/2001

Parametri	P1	P2	P3	P4	P5	CMA DPR236/ 88
Coliformi totaliUFC /100ml	80	70	180	80	30	0
Coliformi fecaliUFC /100 ml	10	18	120	2	0	0
COD(mgo 2/l)	15	13	12	13	16	5
Fenoli( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	<100	<100	<100	<100	<100	0.5
Cr( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	2	1	1	23	1	50
Mn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 1	< 1	3	< 1	< 1	50
Zn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	290	330	550	400	800	3000
ClostridiS RUFC/ml	3	20	110	0	30	

Ha sostituito il precedente prelievo del 6/4/2001 di tabella 3 che aveva il pozzo 3 con coliformi totali pari a 500:

- il limite massimo previsto per i fenoli viene sempre superato abbondantemente nelle analisi effettuate;
- quanto sopra risulta valido per il COD oltre ai coliformi totali e fecali.

Tabella 4. Prelievo del 9/7/2002 (ex 12/12/2001)

Parametri	P1	P2	P3	P4	P5	CMA DPR236/ 88
Coliformi totaliUFC /100ml	200	130	250	100	210	0
Coliformi fecaliUFC /100 ml	0	80	110	30	140	0
COD(mgo 2/l)	16	14	13	14	15	5
Fenoli( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	<100	<100	<100	<100	<100	0.5
Cr( $\mu\text{g}/\text{l}$ ) (	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	50
Mn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	22	28	33	39	43	50
Zn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	277	780	500	470	780	3000
ClostridiS RUFC/ml	70	50	100	40	80	

Ha sostituito la ex tabella 4 del 12/12/01.

Risultano pressochè dimezzate le concentrazioni di coliformi totali.

Tabella 5. Prelevo del 3/2/2003 (ex 10/7/2002)

Parametri	P1	P2	P3	P4	P5	CMA DPR236/ 88
Coliformi totaliUFC /100ml	40	180	220	10	50	0
Coliformi fecaliUFC /100 ml	5	100	130	0	10	0
COD(mgo 2/l)	5	5	5	5	5	5
Fenoli( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	0.5
Cr( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	50
Mn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 5	18	5	10	< 5	50
Zn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	900	820	380	680	500	3000
ClostridiS RUFC/ml	10	30	25	0	0	

Risultano ultradimezzate le concentrazioni di microrganismi.

Tabella 6. Prelievo del 9/9/2003 (ex 22/11/2002)

Parametri	P1	P2	P3	P4	P5	CMA DPR236/ 88
Coliformi totaliUFC /100ml	250	350	300	270	80	0
Coliformi fecaliUFC /100 ml	90	210	200	80	0	0
COD(mgo 2/l)	10	35	40	35	30	5
Fenoli( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	0.5
Cr( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	21	10	13	15	10	50
Mn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	1	1	4	2	< 5	50
Zn( $\mu\text{g}/\text{l}$ )	650	156	325	170	174	3000
ClostridiS RUFC/ml	0	5	10	20	0	

Risultano ultradimezzate le concentrazioni di microrganismi.

Tabella 7. Prelievo del 23/12/2002

Parametri	P1	P2	P3	P4	P5	CMA DPR236/ 88

Coliformi totali UFC /100ml	300	5000	800	50	150	0
Coliformi fecali UFC /100 ml	Assenti	assenti	assenti	assenti	Assenti	0
COD(mgo 2/l)						5
Fenoli(µg/l)						0.0005
Cr(mg/l)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Mn(mg/l)	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	50
ZN(mg/l)	310	180	490	410	180	3000

- Anche questo prelievo non vengono determinati i fenoli ed il COD e tutti i metalli sono espressi in mg/l invece di µg/l.

Le seguenti conclusioni purtroppo negative devono essere tratte dallo studio presentato sulla qualità delle acque:

1. esiste un errore grossolano nella determinazione analitica dei metalli laddove nei primi prelievi vengono espressi in µg/l, come dovrebbe essere, mentre nei prelievi successivi vengono espressi in mg/l fornendo dei valori che risultano almeno 1000 volte superiori alle CMA. Probabilmente l'errore è dovuto ad errate trascrizioni, ma sarebbe opportuno verificare i certificati originali.
2. Il Parametro COD ed i fenoli risultano sempre, fino a quando sono stati determinati superiori, alle rispettive CMA. Perché negli ultimi prelievi non sono stati determinati?
3. I parametri microbiologici forniscono nella maggioranza dei casi valori superiori ai limiti previsti dalla normativa. Ma ciò che risulta più grave è l'evidenza di un inquinamento batteriologico progressivo nel tempo e macroscopico tanto da raggiungere a più riprese i valori di coliformi totali pari a 5000 UFC /100 ml negli ultimi due prelievi del pozzo P2 e valori ragguardevoli negli altri pozzi.

#### COMPARTO SUOLO, SOTTOSUOLO

L'area fa parte di un comprensorio di cave adibita alla coltivazione della tufina calcarea. Il territorio circostante l'area in oggetto risulta estremamente degradato dall'attività di cava svolta in modo sempre più intensivo soprattutto negli ultimi decenni.

#### > ALTRI COMPARTI

Per quanto riguarda gli altri comparti non sussistono controindicazioni di sorta per quanto riguarda gli effetti negativi prodotti dall'opera in oggetto.

Ciò stante, la Commissione VIA ha ritenuto opportuno richiedere al competente ufficio della Provincia di Brindisi copia delle analisi disponibili riguardante le falde interessanti la discarica in oggetto.

In data 9/12/2003 la Provincia di Brindisi inviava alla Regione i certificati analitici eseguiti dal PMP sui pozzi di monitoraggio individuati per l'impianto della ditta Formica Ambiente (ex INES SUD).

In definitiva dall'esame dei certificati risulta che scompaiano i risultati relativi alle tabelle precedentemente menzionate e cioè:

- > Tabelle 6 e 7 relative ai prelievi del 22/11/02 e 23/12/02, caratterizzati da valori di coliformi totali nel range 50-5000 UFC/100 ml. Vengono inoltre presentati i dati analitici relativi a due nuovi- prelievi del 4/2/03 e 10/9/03.

Pur tenendo nel debito conto l'eliminazione di punte di inquinanti microbiologici del valore di 5000

UFC/100 mesi possono fare le seguenti conclusioni premettendo che il confronto dei dati viene fatto nello studio geologico tenendo presenti le CMA previste dal DPR 236/88 "Attuazione della Direttiva n.80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 Aprile 1987, n. 183:

- > Sulla base di questa interpretazione (attuazione della suddetta direttiva) quasi tutti i parametri determinati risultano fuori dei limiti previsti dalla normativa ed in particolare: COD., Fenoli, Cloruri, solfati, oltre a conducibilità, calcio, magnesio etc. ed ai parametri microbiologici quali coliformi totali e streptococchi fecali.

L'errore basilare consiste nel considerare tutte le acque sotterranee ed in particolare quelle di riferimento, come acque destinate al consumo umano.

A proposito consideriamo che l'articolo 2 del succitato DPR " campo di applicazione" afferma "per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento che siano:

- a) fornite al consumo
- b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano ...."

**Nessuna di queste ipotesi risulta configurabile nell'attuale situazione.**

Il problema quindi consiste nel classificare correttamente queste acque come previsto dal D.Lgs. n. 152/99, allegato 1, comma 4, "Monitoraggio e classificazione: acque sotterranee" per definirne lo stato chimico ambientale e quindi dopo classificazione, se ritenuto opportuno, controllare la qualità delle acque per vedere se qualche parametro supera i limiti previsti dalla Tab. 1 del DM 471/99 nel qual caso occorre bonificare il sito.

- pertanto, tenuto conto delle limitazioni succitate per quanto riguarda il comparto idrico, il Comitato Regionale per la V.I.A. non ritiene di potere fornire un parere positivo allo studio presentato;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'08.03.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi in contrada Masseria Formica, nel Comune di Brindisi, proposto dalla Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 - ROMA -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio, interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 marzo 2004, n. 106

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di struttura alberghiera in Contrada Bottaro – Comune di Manduria (Ta).**

L'anno 2004 addi 31 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2462 del 07.03.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una struttura alberghiera in contrada Bottaro, nel Comune di Massafra (Ta) proposto dalla S.r.l. ITALIA AERO SERVICE - Via Plinio, 51 - Taranto;
  - con nota acquisita al prot. n. 5687 del 04.07.2003, l'amministrazione comunale di Manduria attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 del 07.04.2003 al 07.05.2003 e trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni in merito all'intervento proposto;
  - con nota prot. n. 8794 del 16.10.2003, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni documentali concernenti l'intervento proposto;
  - con nota acquisita al prot. n. 2034 del 26.02.2004, la ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
  - espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le successive integrazioni forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
    - al fine di contrastare la produzione di polveri in fase di cantiere, oltre all'imbibizione delle superfici, siano previsti appositi spazi per lo stoccaggio di materiale da costruzione a grana fine eventualmente presente in cantiere;
    - sia previsto il monitoraggio della falda in corrispondenza del pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico, in modo da evitare situazioni di rischio per l'equilibrio dell'acquifero, attesa anche la vetustà dei dati utilizzati per la descrizione delle potenzialità di emungimento;
    - per l'incremento del "verde" siano usate essenze tipiche del luogo;
  - le interferenze tra il traffico veicolare normale e quello dei mezzi di cantiere sono legate sia alle operazioni di ingresso e uscita dal cantiere che alla velocità che contraddistingue questi ultimi, in genere modesta soprattutto se carichi. Pertanto in aggiunta alla predisposizione di un apposito regolamento (così come indicato nella relazione integrativa) si prescrive di segnalare in modo efficace l'area di ingresso del cantiere, concordando eventualmente una idonea soluzione con, l'ente gestore (per esempio predisponendo un impianto semaforico provvisorio) e, per quanto possibile, evitando di effettuare trasporti nelle ore di maggior traffico;
  - siano effettivamente realizzate le corsie di accelerazione e decelerazione per l'ingresso e l'uscita dall'area di intervento al fine di aumentare il livello di sicurezza in fase di esercizio;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

- di ritenere il progetto per la realizzazione di una struttura alberghiera in contrada Bottaro, nel Comune di Massafra (Ta) proposto dalla S.r.l. ITALIA AERO SERVICE - Via Plinio, 51 Taranto, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2004, n. 113

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di capannone e uffici a supporto di attività esistente in Contrada Bottaro – Comune di Mandria (Ta).**

L'anno 2004 addì 06 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2463 del 07.03.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un capannone e uffici da adibirsi a ricovero di apparecchi da diporto sportivo a supporto di attività esistente per la produzione di servizi a ricezione turistica territoriale in contrada Bottaro, nel Comune di Manduria (Ta) proposto dalla S.r.l. ITALIA AERO-SERVICE - Via Plinio, 51 - Taranto;

- con nota prot. n. 2498 del 10.03.2002, il Settore Ecologia richiedeva al proponente di far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota richiedeva all'amministrazione comunale interessata il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 5689 del 04.07.2003, l'amministrazione comunale di Manduria attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 dal 07.04.2003 al 07.05.2003 e trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 8703 del 16.10.2003, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni documentali concernenti l'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 2033 del 26.02.2004, la ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le successive integrazioni forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
  - sia previsto il monitoraggio della falda in corrispondenza del pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico, in modo da evitare situazioni di rischio per l'equilibrio dell'acquifero, attesa anche la vetustà dei dati utilizzati per la descrizione delle potenzialità di emungimento;
  - al fine di contrastare la produzione di polveri in fase di cantiere, oltre all'imbibizione delle superfici, siano previsti appositi spazi per lo stoccaggio di materiale da costruzione a grana fine eventualmente presente in cantiere; . 1
  - in relazione all'inquinamento acustico siano effettuate idonee misurazioni preliminari alla progettazione esecutiva (come indicato nella relazione integrativa) al fine di prevedere le opportune opere di mitigazione, e successiva-

mente alla realizzazione dell'intervento per verificare le stime di impatto ipotizzate in fase di progetto;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 dei 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un capannone e uffici da adibirsi a ricovero di apparecchi da diporto sportivo a supporto di attività esistente per la produzione di servizi a ricezione turistica territoriale una struttura alberghiera in contrada Bottaro, nel Comune di Manduria (Ta), proposto dalla S.r.l. ITALIA AERO SERVICE - Via Plinio, 51 - Taranto, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun

provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2004, n. 114

**Rettifica Determina Dirigenziale n. 27 del 02.02.2004 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione del centro Direzionale “Sircom Trade Center” in località Cimino nel Comune di Taranto.**

L'anno 2004 addì 06 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 27 del 02/02.2004 si è provveduto a ritenere il progetto di un centro direzionale denominato “SIRCOM TRADE CENTER” in località Cimino nel Comune di Taranto proposto dalla SIRCOM S.r.l. - P.zza Garibaldi, 23 - Bari -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con le prescrizioni nella stessa determina specificate;
- con nota acquisita al prot. n. 3412 dell'01.04.04, il Dirigente della Direzione Gestione Territorio del Comune di Taranto comunicava al Settore Ecologia che: “... Dalla lettura della Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, nella descrizione dell'intervento preso in esame si parla della realizzazione di sette edifici residenziali di una volumetria di 183.576,80 mc. distribuita su otto ettari. In detta Determinazione non è descritto null'altro...”;
- ciò stante, tenuto conto che nella trascrizione della

narrativa del provvedimento dirigenziale n. 27 del 02.02.200404, per mero errore materiale non sono stati riportati i dati riferiti ai primi due segmenti funzionali, la dizione corretta deve così intendersi:

“... Il progetto prevede la realizzazione di 916.486,80 me. su 26,2 ettari suddivisi in tre segmenti funzionali:

**Segmento funzionale 1: infrastruttura commerciale**

Sono previsti due corpi di fabbrica per la media distribuzione con uno sviluppo complessivo di 15.844,50 mq di superficie netta ed una unità a galleria sviluppata su due piani per una volumetria complessiva di 185.287,35 me distribuita su circa 7 ettari.

**Segmento funzionale 2: espositivo fieristico alberghiero**

L'intervento prevede la realizzazione di infrastrutture complementari tra di loro con destinazione ricettiva, espositiva, congressuale e turistico alberghiera (teatro, - albergo, struttura espositiva, centro congressi tre torri per uffici) per una volumetria di 547.622,85 su circa 11 ettari.

**Segmento funzionale 3: infrastruttura residenziale**

L'intervento prevede la realizzazione di sette edifici residenziali, con tipologia a torre di altezza compresa tra i 12,30 (4) e i 46,20 m. (3). Oltre alle residenze al piano terra delle torri è prevista una piastra di collegamento tra i vari edifici idonea ad ospitare attività sportive e ludiche, associazioni, scuole d'infanzia, ecc. Nel lotto è prevista la destinazione di un'arca per ospitare un'opera di urbanizzazione secondaria (edificio religioso, struttura sportiva, infrastruttura sanitaria, ecc.). La volumetria complessiva del lotto è pari a 183.576,60 me distribuita su circa 8 ettari.<sup>35</sup>

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

*DETERMINA*

- di integrare la narrativa del provvedimento dirigenziale n. 27 del 02.02.2004 concernente il progetto per la realizzazione di un centro direzionale denominato “SIRCOM TRADE CENTER” in località Cimino nel Comune di Taranto, proposto dalla SIRCOM S.r.l. - P.zza Garibaldi, 23 - Bari -, con la seguente dizione: “... Il progetto prevede la realizzazione di 916.486,80 mc. su 26,2 ettari suddivisi in tre segmenti funzionali:

**Segmento funzionale 1: infrastruttura commerciale**

Sono previsti due corpi di fabbrica per la media-distribuzione con uno sviluppo complessivo di 15.844,50 mq di superficie netta ed una unità a galleria sviluppata su due piani per una volumetria complessiva di 185.287,35 me distribuita su circa 7 ettari.

**Segmento funzionale 2: espositivo fieristico alberghiero**

L'intervento prevede la realizzazione di infrastrutture complementari tra di loro con destinazione ricettiva, espositiva, congressuale e turistico alberghiera (teatro, albergo, struttura espositiva, centro congressi tre torri per uffici) per una volumetria di 547.622,85 su circa 11 ettari.

**Segmento funzionale 3: infrastruttura residenziale**

L'intervento prevede la realizzazione di sette edifici residenziali con tipologia a torre di altezza compresa tra i 12,30 (4) e i 46,20 m. (3). Oltre alle residenze al piano terra delle torri è prevista una piastra di collegamento tra i vari edifici idonea ad ospitare attività sportive e ludiche, associazioni, scuole d'infanzia, ecc. Nel lotto è prevista la destinazione di un'arca per ospitare un'opera di urbanizzazione secondaria (edificio religioso, struttura sportiva, infrastruttura sanitaria, ecc.). La volumetria complessiva del lotto è pari a 183.576,60 me distribuita su circa 8 ettari.”

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2004, n. 118

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia – Comune di Bari.**

L'anno 2004 addì 06 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

*IL DIRIGENTE*

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11277 del 19.12.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia da parte della stessa amministrazione regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 952 del 30.01.2004, venivano trasmessi gli elaborati grafici integrativi redatti in conformità delle decisioni intervenute nel corso della Conferenza dei Servizi del 13.01.2004;
- con nota prot. n. 20154 del 30.01.2004 la Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia del Comune di Bari trasmetteva alla Ripartizione Segreteria Generale l'avviso di deposito atti del progetto in esame per l'affissione di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, dal 02.02.2004 al 02.03.2004;
- con nota acquisita al prot. n. 2958 del 18.03.2004,

l'Assessorato ai LL.PP. - Difesa del Suolo, Risorse Naturali - Settore LL.PP. - trasmetteva il Verbale della Conferenza di Servizi del 08.03.2004 avvenuta a conclusione del procedimento afferente l'intervento proposto, dalla quale si evinceva il parere favorevole del Comune di Bari con la prescrizione che venga "chiaramente prevista la connessione tra l'area in ampliamento destinata a parcheggio e l'area dell'intervento progettuale";

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si è rilevato che il progetto prevede:

1. la demolizione di una serie di costruzioni attualmente in uso dal Ministero della Difesa;
2. la ricostruzione di una di esse da adibire a edificio polifunzionale;
3. la costruzione delle sede del Consiglio Regionale. I dati tecnici, di progetto:
  - Superficie area d'intervento: 133.200 mq;
  - Superficie coperta sede del consiglio regionale e centro polifunzionale: 7.885 mq;
  - Superficie a parcheggio totale (in superficie e a piano interrato): 39.918 mq;
  - Superficie aree esterne: 88.231 mq;
  - Volumetria totale nuova sede: fuori terra: 123.548 mc entro terra: 30.951 mc
  - Volumetria centro polifunzionale: 8.400 mc.

Il complesso è localizzato lungo Via Gentile, immediatamente a ridosso della linea di costa. La parte di nuova costruzione è posizionata oltre la fascia di rispetto dei 300 m dal mare (di cui al PUTT/PBA), mentre vi ricade il manufatto da demolire e ricostruire. A fronte di indubbe positività legate alla riqualificazione urbana del sito e all'utilizzo di pratiche architettoniche e impiantistiche innovative e ambientalmente sostenibili (tecniche di edilizia bioclimatica finalizzate al risparmio energetico, separazione delle reti di scarico, fitodepurazione delle acque grigie e meteoriche e riuso delle stesse, inserimento di specie vegetali tipiche dell'ambiente mediterraneo), si riscontrano alcuni aspetti critici:

- Assenza di una stima del fabbisogno idrico e irriguo del complesso e della portata media giornaliera di acqua in entrata e in uscita del fitodepuratore, in virtù della quale non è possibile stimare l'effettiva funzionalità dell'impianto e il soddisfacimento reale dei fabbisogno per l'alimentazione degli specchi d'acqua e l'irrigazione

- delle aree a verde;
- Interferenza delle fondazioni e dei volumi entroterra con la falda, localizzata ad una profondità di circa 3/4 m dal piano di campagna;
- Impermeabilizzazione di estese superfici, destinate a piazze e percorsi pedonali, con l'utilizzo di pavimentazioni in lastre di pietra;

- ciò stante, si ritiene di poter escludere dalla procedure di V.I.A. l'opera riguardante:

1. la demolizione di una serie di costruzioni attualmente in uso dal Ministero della Difesa;
2. la ricostruzione di una di esse da adibire a edificio polifunzionale;
3. la costruzione delle sede del Consiglio Regionale;

**purchè vengano garantite le seguenti condizioni:**

- che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
- Che venga migliorato il sistema degli accessi all'area al fine di gestire in maniera ottimale il fisiologico incremento di traffico (per esempio attraverso l'estensione del fronte su Via Gentile, come suggerito dal Comune di Bari in sede di conferenza di servizi);
- che nella fase di progettazione esecutiva, di intesa con l'UTC del Comune di Bari, siano affrontati e risolti gli eventuali problemi di interferenza dei volumi interrati e delle fondazioni con la falda;
- che la viabilità interna e soprattutto le aree a parcheggio vengano realizzate limitando al minimo necessario l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando in alternativa ghiaia, terra battuta, basolato a secco, mattonelle autobloccanti, ecc.);
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
- che si consideri l'opportunità di acquisire una certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS 11) per l'Ente, che integri la sostenibilità del progetto e della realizzazione con una corretta gestione delle attività;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia da parte della stessa amministrazione regionale, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli